CAMERA DEI DEPUTATI N. 3005

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

Presentata il 1º aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è ormai una disciplina risalente a undici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 13 che definisce gli animali « esseri senzienti » e impone che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.

Pertanto tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i princìpi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre il sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé e per sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004.

Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli

544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali) del codice penale anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque ad organizzare tali attività.

All'articolo 4 si prevedono nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi.

Con l'articolo 5 sono introdotte le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 727-*bis* e 733-*bis*. Sono aumentate fino a quattro anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, mentre in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, la condotta di detenzione, in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto.

La proposta di legge reca modifiche al codice penale. In particolare le sanzioni per la cattura e la detenzione di specie protette sono elevate fino alla reclusione fino a due anni e all'ammenda fino a 20.000 euro mentre per l'uccisione di specie protette è prevista una nuova ipotesi delittuosa (articolo 544-*bis*); viene poi esplicitamente previsto che la « tenuità del fatto » di cui all'articolo 131-*bis* non è applicabile ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 colma il gravissimo vuoto di un efficace strumento di contrasto delle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico delle specie protette come anche rilevato dalla Commissione europea in una relazione al Parlamento europeo nel 2014.

L'articolo 8 abroga l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai princìpi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica all'articolo 19-*quater* delle citate disposizioni di coordinamento e transitorie introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono introdotte specifiche e importanti disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi, che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui trattasi, ovvero essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui al citato articolo 19-*quater* intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono.

Con l'articolo 9 sono risolte le interpretazioni sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre con l'articolo 10 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Con l'articolo 11 è disciplinato il trattamento degli

animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro. Con l'articolo 12 è prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Con l'articolo 13 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali.

Con l'articolo 14 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 15 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 16 sono previste le norme di coordinamento. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema (più culturale che procedurale) relativo alla presunta « incompetenza » di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari « specializzato ». Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifica al titolo IX-*bis *del libro secondo del codice penale).*

1. Alla rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo la parola: « contro » sono inserite le seguenti: « gli animali e ».

ART. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati).

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « promuove » sono inserite le seguenti: « o partecipa »;

b) le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 3.

(Divieti di combattimenti tra animali).

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

b) dopo le parole: « 16.000 euro » è inserito il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al periodo precedente ».

ART. 4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali).

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Nel caso di » sono inserite le seguenti: « violazione di »;

b) dopo le parole: « dell'articolo 444 » sono inserite le seguenti: « o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 »;

c) le parole: « 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 544-*octies*, in relazione a tali delitti, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 56, »;

d) le parole: « salvo che appartenga a persona estranea al reato » sono sostituite dalle seguenti: « l'interdizione alla detenzione di animali nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies* »;

e) dopo le parole: « dell'attività di » sono inserite le seguenti: « caccia, circense, »;

f) dopo le parole: « di allevamento di animali » sono inserite le seguenti: « ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali »;

g) le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

h) dopo le parole: « della pena su richiesta » sono inserite le seguenti: « o del decreto penale di condanna ».

ART. 5.

(Previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali).

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 544-*septies*. – *(Uccisione e maltrattamento colposo).* – I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.

ART. 544-*octies*. – *(Cause aggravanti)*. – Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies*, 544-*octies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

g) se i fatti sono commessi con efferatezza, sevizie o sadismo ».

2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

ART. 6.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 131-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di un animale »;

b) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni »;

c) all'articolo 544-*ter*:

1) al primo comma, dopo le parole: « sottopone a » è inserita la seguente: « de-

tenzione », dopo la parola: « insopportabili » sono inserite le seguenti: « o incompatibili » e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o li abbandona »;

d) l'articolo 727 è abrogato;

e) l'articolo 733-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 733-*bis*. – *(Distruzione o deterioramento di* habitat *all'interno di un sito protetto)*. – Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

ART. 7.

(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta).

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 544-*novies*. - *(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)*. – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di

specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera *a)*, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato ».

2. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

3. Le lettere *a), d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere *a), d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, sono abrogate.

ART. 8.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e al codice di procedura penale).

1. Alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al

regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 19-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono vietati all'indagato, imputato o proprietario l'alienazione e l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, salvo che per la cessione definitiva alle associazioni o agli enti di cui al primo comma o ai loro subaffidatari anche ai sensi dell'articolo 260, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e dell'articolo 544-*sexies* del codice penale ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-*bis*, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

b) all'articolo 260 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-quater*. Se si tratta di animali vivi l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, durante il procedimento o il processo, l'affido definitivo mediante alienazione allo Stato, alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale o a loro subaffidatari tramite le associazioni o gli enti stessi ».

ART. 9.

(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia).

1. Dopo l'articolo 544-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 544-*ter*.1. – *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia).* – Chiunque

compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali con umani esplicite, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta

immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale).

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».

ART. 11.

(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento).

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali per cui si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter*.1, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 del presente codice qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna ».

ART. 12.

*(Introduzione dell'articolo 25-*terdecies *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*terdecies*. – *(Delitti contro gli animali)*. – *1*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali).

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale, »;

b) al comma 2, le parole: « anche, con riguardo agli animali di affezione, » sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. I reati in danno all'ambiente, alla salute pubblica e agli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale ».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14.

(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati).

1. Sono realizzati in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli

animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto adottato di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono altresì determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-*bis*, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali »;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – *(Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati)*. – *1*. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate al fondo di cui all'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali *standard*. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per

la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali ».

2. In sede di prima attuazione della presente legge il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 15.

(Attività formative).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « possono promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « promuovono e realizzano con frequenza annuale ».

ART. 16.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « criteri generali » è inserita la seguente: « vincolanti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis*. In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, si applica l'articolo 544-*ter*, secondo comma, del codice penale, e l'idoneità di cui al citato comma 6 è revocata e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 e l'articolo 650 del codice penale ».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « introdurre » sono inserite le seguenti: « o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo »;

b) al comma 2, le parole: « punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

c) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: « , del 16 settembre 2009, » sono inserite le seguenti: « e del regolamento (CE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o co-

munque in violazione della normativa vigente »;

2) le parole: « punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonché l'interdizione dalla detenzione di animali »;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis.* In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività ».

ALLEGATO A
(Articolo 14, comma 2)

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1
Gatti (allevati)	1
Conigli ed altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi	0,01

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3

PAGINA BIANCA

€ 2,00

17PDL0032870